

Villaverla, 12/04/2019

Prot. n. 0004371

Class. 4.13

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C. 2 LETT. B) D. LGS. 50/2016 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA, TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE, DELLE ENTRATE COMUNALI DEL COMUNE DI VILLAVERLA

SI RENDE NOTO

che il Comune di Villaverla intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la concessione del servizio di riscossione coattiva, tramite ingiunzione fiscale, delle entrate Comunali;

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: Comune di Villaverla

Sede legale e operativa: Piazza delle Fornaci n. 1 – 36030 Villaverla (Vi)

Punti di contatto: Ufficio tributi - telefono 0445/355535 - 355536 (orari di apertura al pubblico lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9.30 – 13.00, martedì e giovedì 17.00-18.30)

PEC: villaverla.finanziario@pec.altovicentino.it

SITO INTERNET: www.comune.villaverla.vi.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati e la sede operativa.

OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

Oggetto del contratto: concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate Comunali del Comune di Villavela, nonché eventuali ulteriori entrate che potrebbero essere introdotte ex novo o in sostituzione di altre preesistenti da specifica disposizione legislativa durante la vigenza della concessione.

E' compresa nell'affidamento la riscossione coattiva delle entrate riferite anche ad anni precedenti alla presente concessione non ancora riscosse dall'Ente e non affidate ad altri concessionari, purché non ancora prescritte.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua.

Valore della concessione: per lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva l'Ente riconoscerà al Concessionario l'aggio offerto in sede di gara, oltre l'IVA, così come risultante dall'atto di aggiudicazione, calcolato sulle somme effettivamente riscosse (al netto delle spese di notifica e delle spese relative alle procedure cautelari/esecutive) a qualsiasi titolo conseguite.

L'aggio a base di gara é fissato nella misura pari al 9,00% (nove,00) dell'incassato. Su tale percentuale andrà presentata un'offerta non soggetta a rialzo rispetto alla base di gara.

Al Concessionario spetterà la quota fissa per ogni contribuente offerta in sede di gara, a titolo di elaborazione dati per la creazione del fascicolo informatico di ogni contribuente/debitore da fatturare unitamente alla quota dell'aggio spettante.

Il valore della quota fissa per ogni contribuente/debitore posto a base di gara è pari ad € 9,00 al netto di IVA se e in quanto dovuta, non soggetta a rialzo.

Il valore presunto della concessione, calcolato avendo a riferimento la percentuale di aggio posto a base d'appalto, é complessivamente pari a:

Periodo 2019-2021, prorogabile per un biennio, totale presunto affidato al concessionario	n. pratiche presunto da evadere	Quota aggio su base di gara %	Quota fissa a contribuente non soggetta a rialzo 9,00 €	Valore totale presunto della Concessione
€ 506.821,66	1.035	9,00	9.315,00	54.928,95

Non potranno essere formulate richieste di compensi aggiuntivi qualora non venisse raggiunto l'importo complessivo presunto indicato negli atti di gara, poiché si tratta di un puro valore di riferimento non vincolante l'Ente, ma semplicemente indicativo.

Le spese postali e le spese di notifica degli atti ai contribuenti finalizzati alla riscossione coattiva sono anticipati dal Concessionario, con recupero delle spese effettivamente sostenute dai soggetti destinatari, senza ulteriori aggravii. Per la quantificazione delle spese di notifica dovrà essere applicato il Decreto Ministeriale del 12.09.2012 (G.U. 30.10.2012 n. 254).

Gli importi relativi all'aggio e alla quota fissa devono essere posti a carico del contribuente/debitore.

Tutte le spese relative alle procedure esecutive sono addebitate al contribuente moroso e, una volta recuperate, rimborsate al Concessionario negli importi effettivamente sostenuti che non potranno comunque superare gli importi previsti dal D.M. 21.11.2000.

Le spese relative alle procedure esecutive addebitate al contribuente moroso, ma non recuperate, sono addebitate all'Ente solo in caso di avvenuto discarico per inesigibilità; rimangono a carico del Concessionario qualora non vengano recuperate dal contribuente moroso e la partita non sia stata oggetto di discarico.

Spetta al Concessionario il diritto al recupero delle spese di notifica relative alle pratiche oggetto di regolare discarico per inesigibilità autorizzato dall'Ente.

Costi per la manodopera: Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 *"Nei contratti di lavori e servizi la Stazione Appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma."*

Tale norma non può essere applicata alla presente procedura in quanto, trattandosi di contratto di concessione, il rischio operativo é posto completamente in capo al concessionario il quale dovrà organizzare la gestione nel modo che più ritiene opportuno. Inoltre, l'organizzazione complessiva del servizio in concessione é oggetto di offerta tecnica da presentarsi a cura dei partecipanti e sottoposta a valutazione della stazione appaltante, pertanto non é possibile definire a priori il numero di risorse umane e il numero di ore di impiego nell'ambito delle attività in concessione.

Unitamente all'offerta economica, i partecipanti dovranno comunque dichiarare il costo della manodopera, che dovrà essere coerente con l'organizzazione del servizio proposta in sede di offerta tecnica e finanziariamente sostenibile nell'ambito del contratto di concessione in base all'aggio offerto.

Costi per la sicurezza: Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale degli Enti coinvolti, né

con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti, che non comportano oneri della sicurezza connessi. Il Comune di Villaverla non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI. Non sono pertanto previsti costi per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza.

DURATA DELLA CONCESSIONE E ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Durata: La concessione del servizio avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, previo accertamento da parte dell'Ente delle ragioni di convenienza e pubblico interesse e con eventuale diritto dell'Ente di recesso annuale riferito all'ulteriore biennio. L'eventuale proroga dovrà essere comunicata dall'Ente a mezzo PEC almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale. E' vietata la proroga tacita.

Alla scadenza il Concessionario é tenuto a garantire la continuità del servizio, alle stesse condizioni, per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per l'attivazione delle nuove modalità di gestione del servizio. In ogni caso tale periodo non potrà essere superiore a mesi sei dalla scadenza sopra indicata.

Subappalto: Considerata la particolare natura del servizio la società concessionaria é obbligata ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, anche parziale.

SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 80 c. 5 lett. m), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. , non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, se il controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., é vietata la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione anche in forma individuale qualora il concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) dovranno indicare in sede di gara per quali consorziati concorrono.

Si ricorda che:

- non é ammessa la partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- l'impresa singola, se invitata alla procedura negoziata, potrà presentare offerta per sé o quale mandataria di operatori riuniti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Requisiti di ordine generale:

- a) assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) assenza delle situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
- c) assenza di motivazioni tali da far ritenere che la propria eventuale successiva partecipazione alla procedura possa determinare situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.

Lgs. 50/2016 o di distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 67 del medesimo decreto;
d) adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008.

In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lett. d), e) f) g) D.lgs. 50/16), ogni componente del Raggruppamento o Consorzio (nonché il Consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile), deve essere in possesso dei suddetti requisiti. In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.lgs. 50/16, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dalle imprese consorziate per le quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

Requisiti di idoneità professionale:

a) **Iscrizione alla C.C.I.A.A.** o nell'albo delle imprese artigiane, **per attività inerente/coerente con l'oggetto della concessione;**

b) **Iscrizione all'albo Ministeriale di cui agli articoli 52 e 53 del D. Lgs. n. 446 del 1997**, ossia all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni disciplinato dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289, nella sezione prevista dall'articolo 6, comma 1 punto b), requisiti successivamente modificati con Decreto del MEF 13.07.2004 pubblicato sulla G.U. n. 237 dell'08.10.2004 e ss.mm.ii., con capitale minimo previsto per la Classe Demografica V di cui al D.Lgs. 507/1993.

In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (art. 45, comma 2, lett. d), e) f) g) D.lgs. 50/16), ogni componente del Raggruppamento o Consorzio (nonché il Consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile), deve essere in possesso dei suddetti requisiti. In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.lgs. 50/16, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dalle imprese consorziate per le quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

Requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria:

a) aver maturato, nell'ultimo triennio 2016/2018, o aver in corso di svolgimento alla data di pubblicazione dell'avviso, esperienza in ordine alla gestione in concessione dell'attività di riscossione coattiva in almeno 3 (tre) Comuni/Enti/Aziende erogatrici di pubblici servizi di classe V (classificazione dei comuni di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 507/1993) senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato risoluzione contrattuale;

b) non aver registrato bilanci in passivo negli ultimi tre esercizi chiusi (2016, 2017 e 2018);

c) di avere, alla data di pubblicazione del bando, nel proprio organico un numero di dipendenti non inferiore a 15 (quindici) unità di cui almeno 1 (uno) con qualifica dell'ufficiale della riscossione.

In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ogni componente del Raggruppamento o Consorzio (nonché il Consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile) deve possedere i requisiti di cui alla lettera b). I requisiti di idoneità tecnica ed economico finanziaria di cui alle lettere a) e c) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

AVVALIMENTO

Non é ammesso l'avvalimento per i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Per i requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria é ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà affidato all'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base degli elementi di valutazione che saranno indicati nella lettera d'invito.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le candidature dovranno pervenire entro le **ore 17.00 del 30 aprile 2019**, con le seguenti modalità:

- posta elettronica certificata all'indirizzo: villaverla.finanziario@pec.altovicentino.it

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza e con modalità diverse da quella sopra indicata.

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando l'apposito modello predisposto allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà essere presentata sia dall'impresa mandataria che dalla/e mandante/i.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

Preso atto delle manifestazioni d'interesse ricevute, l'ufficio comunale competente individuerà, tramite sorteggio pubblico effettuato nelle modalità di legge, cinque operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento del servizio in oggetto.

Qualora i manifestanti l'interesse non siano in numero superiore a cinque, e non si debba pertanto procedere al sorteggio, sarà incluso il gestore uscente.

L'eventuale sorteggio viene fissato presso la sede comunale del Comune di Villaverla, Piazza delle Fornaci n. 1, 36030 Villaverla, per il giorno 2 maggio 2019 alle ore 9.00, salvo diversa successiva indicazione.

L'elenco delle ditte selezionate verrà trasmesso alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Vicenza che gestirà le procedure inerenti l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Settore Finanziario Sig.ra Cusinato Bruna; per informazioni ufficio tributi tel. 0445-355535, mail: tributi@comune.villaverla.vi.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 (RGPD), esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Comune di Villaverla utilizzerà la posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni inerenti la presente procedura.

La documentazione relativa al presente avviso é disponibile e scaricabile gratuitamente all'indirizzo www.comune.villaverla.vi.it nella Sezione Servizi On Line – Bandi e avvisi.

Villaverla,

Il Responsabile del Settore Finanziario
Cusinato Bruna

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*